REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA CIVILE
LM-23 Classe delle lauree magistrali in INGEGNERIA CIVILE
Approvato dal Consiglio di Corso di studio in data 27/11/2025
Approvato dalla Commissione Paritetica Docenti Studenti in data 2/12/2025
Approvato dal Consiglio di Dipartimento di Ingegneria e Architettura in data 3/12/2025

TITOLO I
FINALITA' E ORDINAMENTO DIDATTICO

ART. 1
FINALITA'

1. Il corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Civile afferisce alla Classe delle Lauree Magistrali in Ingegneria Civile (LM-23) ed è incardinato nel Dipartimento di Ingegneria e Architettura .
2. Il presente Regolamento, in armonia con il Regolamento Didattico di Ateneo, disciplina l'articolazione dei contenuti e le modalità organizzative di funzionamento del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Civile.
3. L'Ordinamento Didattico (RAD) è riportato nell'Allegato 1.
4. Il piano ufficiale degli studi è riportato nel Manifesto degli Studi approvato ogni anno dal Dipartimento.

ART. 2
ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA

1. L'ordinamento didattico è formulato con riferimento ai crediti formativi universitari (CFU).
2. La durata normale del corso di Laurea Magistrale è di due anni. Ogni anno accademico comprende di norma 60 crediti.
3. Per conseguire la Laurea Magistrale lo studente deve avere acquisito almeno 120 crediti suddivisi nelle diverse tipologie come riportato nell'Ordinamento didattico (Allegato 1).
4. Ad ogni credito formativo corrispondono 25 ore di impegno per studente ivi comprese le ore di lezione, esercitazione, laboratorio e studio individuale. Ad ogni credito formativo corrispondono un numero di ore di lezione frontale compreso fra 5 e 8 ore o 12 ore di esercitazioni o attività pratiche di laboratorio.
5. Ogni anno di corso è articolato in due periodi di attività didattica, della durata di almeno dodici settimane ciascuno, separati da periodi di esclusiva valutazione finale delle studentesse e degli studenti.
6. I programmi degli insegnamenti e delle altre attività formative, nonché il calendario degli esami, vengono pubblicati annualmente.
7. Nel superamento degli esami gli studenti devono rispettare le propedeuticità indicate annualmente nel Manifesto degli studi.
8. Gli insegnamenti di "Curriculum", le "Attività a scelta", e le "Altre attività" sono riportati nel Manifesto degli Studi pubblicato annualmente sul sito di Dipartimento. La scelta da parte degli studenti deve essere effettuata secondo le modalità pubblicate nel Manifesto.

ART. 3
PIANI DI STUDIO INDIVIDUALI

1. Lo studente/la studentessa può presentare un piano di studio individuale diverso da quello ufficiale compilando un apposito modulo entro la data pubblicata annualmente nel Manifesto degli studi.
2. Il piano proposto sarà esaminato dal Consiglio di corso di studio (CCS) che valuterà la sua congruità con la formazione necessaria al conseguimento del titolo e le motivazioni culturali fornite dallo studente/dalla studentessa.
3. Il piano di studio approvato è vincolante anche per quanto riguarda gli insegnamenti e le attività

formative a scelta.

ART. 4

TIPOLOGIE DEGLI ESAMI E DELLE VERIFICHE DI PROFITTO

1. L'esame di profitto è un processo valutativo che si sviluppa durante il corso mediante prove, esercitazioni e colloqui, e si conclude con una valutazione finale o un giudizio di idoneità**.**

2. Le modalità di accertamento della preparazione**,** incluse le eventuali prove in itinere, sono comunicate dal docente all'inizio di ogni anno accademico e coordinate all'interno del Consiglio di Corso di Studio (CCS)**.** Le prove in itinere, anche se con esito negativo, non precludono la possibilità di sostenere l'esame finale**.**

3. La valutazione dei corsi integrati è espressa in un voto unico in trentesimi.

4. Le modalità di scelta e verifica della congruità delle "Attività a scelta" da parte delle studentesse e degli studenti sono definite nel Manifesto degli Studi.

5. L'accertamento della conoscenza delle lingue straniere, ove previsto, e l'acquisizione dei relativi crediti avvengono tramite prove di conoscenza. Le certificazioni linguistiche conseguite sono valutate e convalidate secondo di regolamenti che fanno capo ai servizi/centri/ UO di Ateneo delle abilità linguistiche.

6. Durante l'anno accademico devono essere garantiti almeno 7 appelli d'esame, distribuiti in tre sessioni**,** ciascuna composta da due o tre appelli, distanziati di almeno due settimane. È inoltre prevista una sessione primaverile, tra il 15 marzo e il 30 aprile, nella quale il/la docente ha la facoltà di fissare un ulteriore appello. Tale appello è incluso nel totale dei sette previsti annualmente.

7. In ogni sessione, ad eccezione di quella primaverile, devono essere previsti appelli per tutti gli insegnamenti**.**

8. Per gli esami articolati in più prove, agli studenti e alle studentesse deve essere consentito di sostenere tutte le prove all'interno dell'appello e comunque entro la stessa sessione**.**

9. In ogni anno accademico è prevista l'estensione della sessione autunnale nei mesi di gennaio e febbraio dell'anno successivo.

ART. 5

ATTIVITA' DI TIROCINIO E/O PROGETTI E LABORATORI

1.I tirocini formativi, qualora previsti, sono attuati nel rispetto della normativa vigente e dei regolamenti di Ateneo, secondo la disponibilità accertata di aziende pubbliche e private. In caso di richieste eccedenti la disponibilità dei posti si provvederà a stabilire le modalità di valutazione delle domande. Il corso di laurea magistrale si avvale di un docente con funzione di Coordinatore delle attività di tirocinio che si svolgono all'interno del Dipartimento.
2.Le attività di progetto e laboratorio possono svolgersi presso strutture dell'Ateneo o di altri Enti.

ART. 6

COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI D'ESAME

1. Le commissioni per gli esami di profitto sono costituite da almeno due membri di cui uno titolare dell'insegnamento. Gli esami sono pubblici e la composizione delle commissioni è resa nota prima

dell'inizio di ogni anno accademico e pubblicata sul sito di Dipartimento. In caso di verbalizzazione on-line, la sottoscrizione del verbale telematico viene effettuata viene effettuata dal titolare del corso (i.e. Presidente della Commissione).

2. Le commissioni d'esame sono nominate dal Presidente del CCS all'inizio dell'anno accademico su proposta del titolare dell'insegnamento o del coordinatore/coordinatrice del corso integrato. Per quel che concerne la valutazione delle Altre Attività le modalità sono quelle stabilite dalle procedure di Ateneo o ad una commissione nominata ad hoc dal Presidente del Corso di Studio.

ART. 7

PROVA FINALE

1. La prova finale per il conseguimento della laurea magistrale consiste in un'attività di progettazione o di ricerca nel settore dell'Ingegneria civile, concordata con un relatore e sviluppata dallo studente con un apporto personale, seguita dalla redazione di una relazione scritta (tesi) e dalla sua discussione di fronte alla commissione di Laurea Magistrale. Nella prova finale il candidato/la candidata deve dimostrare padronanza degli argomenti, capacità di operare in modo autonomo ed una adeguata capacità di comunicazione.
2. La Commissione dell'esame finale per il conseguimento della Laurea Magistrale è composta da almeno 7 docenti di ruolo ed è nominata dal Direttore di Dipartimento secondo quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo.
3. La relazione per la prova finale può essere redatta in lingua inglese con un ampio sommario in lingua italiana.
4. La Commissione di Laurea Magistrale valuterà in modo complessivo la preparazione di base e professionale del candidato/della candidata, tenendo conto delle risultanze dell'intera carriera universitaria, comprensiva del lavoro relativo alla preparazione della tesi.
5. Le relazioni finali sottoposte alla "Commissione di Laurea", possono ottenere al massimo 7 punti più arrotondamento.
6. La media pesata del voto di ammissione si calcola su tutte le valutazioni con voto; viene arrotondata per eccesso se il decimale è maggiore o uguale a 0.5, per difetto se minore di 0.5; gli esami in sovrannumero non vengono conteggiati.
7. Qualora il candidato/la candidata riporti un punteggio finale di almeno 112 il presidente proporrà alla Commissione l'assegnazione della lode; qualora il candidato riporti un punteggio finale compreso tra 110 e 112 il relatore od un commissario hanno la facoltà di proporre alla Commissione l'assegnazione della lode.
8. Agli studenti/alle studentesse che nel loro percorso di studi abbiano aderito a programmi di mobilità studentesca internazionale dell'Ateneo, come previsto dall'articolo 13 del presente Regolamento, e che abbiamo conseguito un riconoscimento di crediti formativi per almeno 12 CFU per attività didattiche formative svolte all'estero, verrà attribuito 1 punto aggiuntivo che concorrerà a determinare il voto di laurea.
9. Ai laureandi/alle laureande che nel corso degli studi abbiano prestato servizio come Rappresentanti degli Studenti negli Organismi di Ateneo viene conferita una menzione speciale, con annotazione della medesima nel Diploma Supplement.
10. Per ciascun anno accademico sono previste tre sessioni di esami di Laurea Magistrale: estiva, autunnale e invernale. Di norma la prima sessione utile per sostenere l'esame di Laurea Magistrale è quella al termine del secondo periodo del secondo anno di corso. La sessione invernale è una sessione dell'anno accademico precedente e termina alla fine di marzo.

ART. 8

TERMINI E MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE E DI CONSEGNA DELLA TESI DI LAUREA MAGISTRALE

1. La richiesta di assegnazione della tesi, contenente il titolo provvisorio, deve essere presentata alla Segreteria Studenti almeno quattro mesi prima della data fissata per l'esame di laurea. Lo studente deve autocertificare il conseguimento di almeno 80 cfu.

2. Il relatore/la relatrice deve essere un docente titolare di un insegnamento del Corso di Laurea, o docente di un SSD previsto nel piano di studi, all'atto della presentazione della domanda.
3. Almeno 30 giorni prima della data fissata per l'esame di laurea il candidato deve attenersi alla procedura di Ateneo relativa alla presentazione della *domanda on line* di ammissione all'esame di laurea e pubblicata sul sito di Dipartimento e sul sito di Ateneo.
   Parimenti, la procedura di deposito della tesi è pubblicata sul sito di Dipartimento.
4. Per l'ammissione alla prova finale la studentessa/ lo studente deve aver superato con esito positivo, entro dieci giorni dalla data fissata per l'esame, l'accertamento relativo a tutte le altre attività (con voto o senza) previste nel piano di studi, ad eccezione di quelle in sovrannumero.
5. Qualora l'attività relativa allo svolgimento della prova finale comporti periodi di permanenza del laureando/della laureanda all'estero presso enti esterni, pubblici o privati, lo studente/la studentessa, prima dell'inizio di tale attività, dovrà presentare un'apposita richiesta di autorizzazione sottoscritta dal proprio relatore al fine di attivare le coperture assicurative a tutela del medesimo/della medesima.

ART. 9

CONSEGUIMENTO DELLA LAUREA MAGISTRALE

1. La votazione viene espressa in centodecimi.
2. L'esame si intende superato se la votazione è pari o superiore a 66/110. Per la concessione della lode è richiesta l'unanimità della Commissione.
3. Il titolo di studio conseguito è la "laurea magistrale in Ingegneria Civile (classe delle lauree magistrali in Ingegneria Civile (LM-23)".

TITOLO II
MODALITA' DI ACCESSO AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE

ART. 10

IMMATRICOLAZIONI

Per essere ammessi al corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Civile occorre essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.
Prima dell'iscrizione deve essere accertato il possesso dei requisiti curriculari e verificata l'adeguatezza della personale preparazione, secondo le modalità di seguito specificate:

1. Requisiti curriculari

I requisiti curriculari sono automaticamente soddisfatti dal possesso di una Laurea in Ingegneria nella classe L-7 (D.M. 270/2004 – D.M.1648/2023) o nella classe 8 (D.M. 509/99).

Per l'accesso da parte di laureati provenienti da altre classi di Laurea o Diplomi Universitari i requisiti curriculari che devono essere posseduti per l'iscrizione fanno riferimento a numeri di CFU conseguiti nei seguenti insiemi di settori scientifico disciplinari (SSD):

a) Attività formative di base

Almeno 27 CFU nei seguenti SSD:

- ING-INF/05 Sistemi di elaborazione delle informazioni
- MAT/03 Geometria
- MAT/05 Analisi matematica
- MAT/06 Probabilità e statistica matematica
- MAT/07 Fisica matematica

- MAT/08 Calcolo numerico

Almeno 18 CFU nei seguenti SSD
- CHIM/07 Fondamenti chimici delle tecnologie
- FIS/01 Fisica sperimentale

b) Attività formative caratterizzanti
Almeno 27 CFU nei seguenti SSD:
- ICAR/04 Strade, ferrovie e aeroporti
- ICAR/05 Trasporti
- ICAR/08 Scienza delle costruzioni
- ICAR/09 Tecnica delle costruzioni
- ICAR/10 Architettura tecnica
- ICAR/17 Disegno

Almeno 18 CFU nei seguenti SSD:
- BIO/07 Ecologia
- GEO/05 Geologia applicata
- ICAR/01 Idraulica
- ICAR/03 Ingegneria sanitaria - ambientale
- ICAR/06 Topografia e cartografia
- ICAR/20 Tecnica e pianificazione urbanistica

Almeno 15 CFU nei seguenti SSD:
- ICAR/02 Costruzioni idrauliche e marittime e idrologia
- ICAR/07 Geotecnica
- ING-IND/11 Fisica tecnica ambientale
- ING-IND/31 Elettrotecnica

Per i laureati all'estero la verifica dei requisiti curriculari sarà effettuata considerando le opportune equivalenze tra gli insegnamenti seguiti con profitto e quelli dei SSD della classe L-7 e della classe 8 (DM 270/2004 - D.M.1648/2023- D.M.509/1999).
Eventuali integrazioni curriculari, in termini di CFU, saranno deliberate da un'apposita Commissione, nominata dal Consiglio di Corso di Studio e dovranno essere acquisite prima della verifica della preparazione individuale.
Per l'acquisizione delle integrazioni curriculari l'Università degli studi di Parma offre la possibilità di iscriversi a singoli insegnamenti impartiti presso i propri Corsi di Studio fino a un massimo di cfu od esami stabilito nel vigente Regolamento didattico di Ateneo.

2. Verifica dell'adeguatezza della personale preparazione

La preparazione personale è considerata adeguata qualora:
a) il titolo di studio richiesto per l'accesso alla laurea magistrale sia stato conseguito con una votazione non inferiore a 88/110 o equivalente;
b) lo studente/la studentessa abbia acquisito una certificazione riconosciuta che attesti la sua conoscenza della lingua inglese di Livello B1 secondo l'Allegato 2 o abbia conseguito un'idoneità di lingua inglese nel corso della laurea triennale.
c) le eventuali integrazioni curriculari siano state acquisite con una votazione media (pesata in base ai CFU) non inferiore a 24/30.
Nel caso non sia rispettata la condizione a) e/o la condizione c) di cui sopra, la verifica della preparazione personale verrà effettuata da un'apposita Commissione, mediante prova individuale. Nella prova verrà

verificato il livello di conoscenza di argomenti relativi a SSD caratterizzanti l'Ingegneria Civile riportati in Allegato 3.
Nel caso non sia rispettata la condizione b) di cui sopra, la verifica della preparazione personale di lingua inglese verrà effettuata mediante prova individuale, da tenere di norma presso il servizio/centro/ UO di Ateneo che si occupa delle abilità Linguistiche di Ateneo. Le prove si svolgeranno di norma nei mesi di ottobre, dicembre, marzo di ogni anno accademico.
In caso di esito negativo lo studente/la studentessa non potrà iscriversi al Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Civile. La prova potrà essere ripetuta nelle date previste.

TITOLO III
NORME DI FUNZIONAMENTO

ART. 11
FREQUENZA E ISCRIZIONE AGLI ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO

1. La frequenza ai corsi è un diritto/dovere degli studenti. Gli studenti/le studentesse ottengono automaticamente l'attestazione di frequenza al termine del periodo nel quale l'insegnamento previsto nel loro piano degli studi è stato impartito.
2. Non sono previsti vincoli per l'ammissione agli anni successivi al primo.
3. Lo studente /la studentessa che non consegue il titolo al termine del 2° anno viene iscritto come fuori corso.

ART. 12
PASSAGGI, TRASFERIMENTI, OPZIONI E RICONOSCIMENTO DI CREDITI

1. Nei passaggi o trasferimenti da un altro corso di laurea magistrale, verranno riconosciuti dal CCS gli esami sostenuti utili per il conseguimento del nuovo titolo, previa verifica del possesso dei requisiti di accesso di cui all'Art. 10, nonché dell'obsolescenza dei contenuti didattico formativi di tali esami. Il Consiglio indica il piano degli studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di iscrizione al Corso.
2. Il criterio di base nel riconoscimento degli insegnamenti in termini di crediti è il rispetto dei requisiti previsti dal Manifesto degli Studi, con riferimento agli ambiti disciplinari.
3. Il riconoscimento in termini di crediti degli insegnamenti superati con esito positivo dovrà rispettare i seguenti criteri:
   a)ciascun insegnamento o gruppo di insegnamenti verrà riconosciuto per uno o più insegnamenti dei medesimi settori scientifico-disciplinari;
   b)eventuali crediti eccedenti potranno essere convalidati per il Corso di Laurea Magistrale nell'ambito dei crediti riservati agli insegnamenti a scelta previsti dal Manifesto degli Studi, eventualmente configurando un piano di studio individuale approvato dal Consiglio di Corso di Studio.
4. Lo studente/ la studentessa che intende sostenere attività formative in altri Atenei, per cui non vi siano specifici accordi di mobilità, deve adottare un piano di studi individuale, cfr. ART 3. Tali attività possono essere sostenute solo dopo l'approvazione del piano di studi individuale da parte del CCS.
5. Agli studenti e alle studentesse provenienti da corsi universitari stranieri si applicano i medesimi criteri o condizioni, previa valutazione della equipollenza dei titoli di studio conseguiti all'estero.

ART. 13
MOBILITA' INTERNAZIONALE DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE

1. Il CS aderisce ai programmi di mobilità studentesca riconosciuti dalle Università della Comunità Europea ed altri programmi risultanti da eventuali convenzioni bilaterali.

2. In conformità dei Regolamenti di Ateneo è stata istituita dal Dipartimento una Commissione di Dipartimento per la Mobilità internazionale per promuovere e rendere efficace la mobilità internazionale degli studenti e delle studentesse ai fini di studio sia in uscita che in entrata. Alla Commissione per la Mobilità Internazionale, nominata dal Dipartimento, sono delegate le competenze relative alla gestione amministrativa delle attività connesse alla mobilità studentesca, incluse – a titolo esemplificativo e non esaustivo – il riconoscimento degli esami sostenuti all'estero, l'approvazione dei piani di studio e, più in generale, tutte le richieste presentate dagli studenti e dalle studentesse ai fini dell'accreditamento in carriera delle attività formative svolte presso istituzioni estere.
3. Il CCS si uniforma per il riconoscimento delle attività formative effettuate all'estero dagli studenti e delle studentesse ai regolamenti e alle procedure di Ateneo che disciplinano suddetta materia.

ART. 14
MOBILITA' NAZIONALE

1. In conformità con al Regolamento Didattico di Ateneo, il Corso di Studio riconosce l'acquisizione di CFU presso altri atenei italiani, sulla base delle convenzioni stipulate tra le istituzioni coinvolte. Tale riconoscimento è finalizzato a consentire agli studenti e alle studentesse di intraprendere periodi di studio e attività formative presso università italiane consorziate, favorendo la creazione di percorsi didattici innovativi e multidisciplinari.

ART.15
VALUTAZIONE DELLA QUALITA' DEL CORSO DI STUDIO

1. In applicazione delle disposizioni vigenti, il CCS uniforma alle procedure di Ateneo per valutazione e di assicurazione della qualità, assicurando l'efficienza e l'efficacia delle attività didattiche sotto la supervisione del Presidio della Qualità d'Ateneo e del Presidio della Qualità di Dipartimento.

ART. 16
COMITATO DI INDIRIZZO DEL CORSO DI STUDIO

1. Il Dipartimento di Ingegneria e Architettura ha nominato un comitato di indirizzo dei corsi di studio dell'Area dell'Ingegneria Civile e Ambientale composto da rappresentanti delle parti sociali - tra le quali imprese ed associazioni di categoria - di profilo rilevante a livello territoriale e nazionale, e dai presidenti dei Consigli di corso di Studio afferenti a suddetta Area.
2. Il Comitato, di norma, viene consultato almeno una volta l'anno, al fine di mantenere aggiornato il rapporto con il mondo del lavoro e con le professionalità ad esso associate.
3. Il Comitato formula pareri e raccomandazioni sugli argomenti ad esso sottoposti dai Presidenti dei Corso di Studio. Il contributo del Comitato è fondamentale per progettare attività formative e percorsi didattici che tengano conto delle competenze richieste dal mercato del lavoro; per favorire il collegamento tra università e aziende per meglio comprendere le aspettative dei giovani e facilitarne l'inserimento nel mondo del lavoro; per stimolare lo sviluppo di collaborazioni riguardanti le attività di tirocinio, l'orientamento e il sostegno dei laureati per il loro ingresso nell'attività lavorativa**.**

ART. 17
COMMISSIONE PARTITETICA DOCENTI STUDENTI

1. Per una verifica permanente delle attività didattiche, è istituita, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento didattico di Ateneo, una Commissione Paritetica Docenti Studenti la cui composizione è disciplinata dal Regolamento organizzativo di Dipartimento

ART. 18
CONDOTTA DEI DOCENTI E DEGLI STUDENTI

1. Gli studenti e le studentesse e i/le docenti devono attenersi alle previsioni contenute nel Codice Etico e per la tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori, delle studentesse e degli studenti dell'Università degli Studi di Parma, pubblicato sul sito di Ateneo.

ART. 19
VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DIDATTICA

1. I compiti di vigilanza sulle attività didattiche sono esercitati dal Direttore del Dipartimento nel rispetto del Codice di Comportamento e dei Regolamenti di Ateneo.

Art 20.
DISPOSIZIONI FINALI

1 Per quanto non espressamente disciplinato nel Regolamento si rimanda al vigente Regolamento Didattico di Ateneo a cui ci si è uniformati.